

A tal proposito, ad avviso dello scrivente, non può farsi discendere, automaticamente, da una eventuale condanna, passata in giudicato, nel processo penale in corso, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, la illiceità dell'atto-quadro e dei contratti attuativi (e, di riflesso, della transazione del 31 luglio 1998).

Infatti, il processo penale non ha, né può avere, ad oggetto la validità di un negozio privato; la nullità di un contratto per illiceità può essere accertata dal giudice civile solo sulla base di uno specifico vizio, consistente nell'illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune determinante (artt. 1343, 1345, 1346, 1418 del codice civile); allo stato, dai fatti oggetto del processo penale in corso non risultano (o quanto meno non vengono in rilievo con immediata evidenza) elementi dai quali si possa (se non con sicurezza, ma almeno con ragionevole approssimazione) desumere la sussistenza di uno degli specifici vizi che sono causa di illiceità e, quindi, di nullità del contratto.

Peraltro, né la Federconsorzi, né l'ufficio di liquidazione sono parti nel predetto processo penale.

Pertanto, sorprende non poco l'affermazione riportata nella su richiamata intervista giornalistica del liquidatore giudiziale avv. Scicchitano, il quale avrebbe dichiarato: *"Se la sentenza di primo grado sarà confermata in appello chiederò l'annullamento della vendita dei beni di Federconsorzi"*.

Premesso che, nella specie, non sembra nemmeno astrattamente ipotizzabile un vizio che sia causa di "annullamento" dell'atto (tra quelli previsti dal vigente codice civile non se ne riscontra alcuno che si attagli alla fattispecie in esame), e che, forse, si intendeva parlare più propriamente di "nullità"; premesso, ancora, che l'unica nullità ipotizzabile è quella determinata dalla illiceità dell'atto, avendo la transazione "coperto" definitivamente ogni altra causa di nullità (art. 1972 codice civile), non si comprende come dai comportamenti degli imputati per i quali è stata pronunciata condanna penale in primo grado (e, per i quali, dunque, peraltro, non vi è ancora il definitivo accertamento di una sentenza passata in giudicato), si possa, con tanta sicurezza, arguire l'esistenza di specifici vizi di nullità per illiceità dell'atto-quadro (non individuati dal dichiarante e, a parere dello scrivente, di dubbia individuazione), per di più, senza tenere conto del fatto che nessuno dei due predetti imputati è stato parte stipulante del medesimo atto-quadro.